

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 4 marzo 2009

Iniziativa popolare federale «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi»

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi», presentata il 13 agosto 2007;

visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici,

decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi», presentata il 13 agosto 2007, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP³) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.
2. L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:
 1. Allemann Evi, Kasernenstrasse 45, 3013 Berna
 2. Angele Patrick, Stettbachstrasse 44, 8600 Dübendorf

¹ RS 161.1

² RS 161.11

³ RS 311.0

3. Banga Boris, Haldenstrasse 12D, 2540 Grenchen
 4. Birchler Felix, Merkurstrasse 36, 8640 Rapperswil-Jona
 5. Bruderer Pascale, Rainstrasse 40, 5415 Nussbaumen
 6. Bühlmann Cécile, Guggistrasse 17, 6005 Lucerna
 7. Bürgi-Burri Verena, Giessenmattstrasse 4, 6383 Dallenwil
 8. Carobbio Guscelli Marina, via Tamporiva, 6533 Lumino
 9. Chu Gabriela, Sous Moron, 2748 Souboz
 10. Fetz Anita, Oberer Rheinweg 57, 4058 Basilea
 11. Galladé Chantal, Habsburgstrasse 33, 8400 Winterthur
 12. Heeb Jenny, Greifenseestrasse 30, 8050 Zurigo
 13. Irminger Florian, Av. de la Gare des Eaux-Vives 14, 1207 Ginevra
 14. Lang Josef, Dorfstrasse 13, 6300 Zug
 15. Monti Jean-Pierre, Dorflistrasse 2, 6055 Alpnach Dorf
 16. Moosmann Reto, Stauwehrrain 4, 3004 Berna
 17. Peytremann Eric, rue Ernest-Bloch 54, 1207 Ginevra
 18. Regli Nina, Beulweg 22, 8853 Lachen
 19. Rossini Stéphane, chemin de Sornard, 1997 Haute-Nendaz
 20. Ruch Rahel, Nordring 14, 3013 Berna
 21. Savary Géraldine, avenue de France 21, 1004 Losanna
 22. Schütz Pascale, Egghölzlistrasse 67, 3006 Berna
 23. Studer Heiner, Austrasse 17, 5430 Wettingen
 24. Trede Aline, Sonneggweg 17, 3008 Berna
 25. Vollenweider Tanja, Bergstrasse 15, 8108 Dällikon
 26. Weisshaupt Jörg, Höhestrasse 80, 8702 Zollikon
 27. Zapfl Rosmarie, Kriesbachstrasse 85, 8600 Dübendorf
3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Iniziativa popolare «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi», Casella postale 7876, 3001 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 4 settembre 2007.

21 agosto 2007

Cancelleria federale svizzera:

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Iniziativa popolare federale «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi»

La Costituzione federale del 18 aprile 1999⁴ è modificata come segue:

Art. 107, rubrica e cpv. 1

Materiale bellico

¹ *Abrogato*

Art. 118a (nuovo) Protezione dalla violenza perpetrata con le armi

¹ La Confederazione emana prescrizioni contro l'abuso di armi, accessori di armi e munizioni. A tal fine disciplina l'acquisto, il possesso, il porto, l'uso e la consegna di armi, accessori di armi e munizioni.

² Chi intende acquistare, possedere, portare, usare o consegnare armi da fuoco e munizioni deve fornire la prova di averne la necessità e disporre delle capacità necessarie. La legge disciplina le esigenze e i dettagli, in particolare per:

- a. le professioni in cui la necessità è implicita nel compito da svolgere;
- b. il commercio di armi a titolo professionale;
- c. il tiro sportivo;
- d. la caccia;
- e. il collezionismo di armi.

³ Le armi particolarmente pericolose, segnatamente le armi da fuoco per il tiro a raffica e i fucili a pompa, non possono essere acquistate o possedute a scopi privati.

⁴ La legislazione militare disciplina l'uso di armi da parte dei militari. Al di fuori del servizio militare, le armi da fuoco dei militari sono custodite in locali sicuri dell'esercito. Ai militari prosciolti non possono essere consegnate armi da fuoco. La legge disciplina le eccezioni, segnatamente per i tiratori sportivi in possesso di una licenza.

⁵ La Confederazione tiene un registro delle armi da fuoco.

⁶ Essa sostiene i Cantoni nelle azioni di ritiro delle armi da fuoco.

⁷ Essa si adopera a livello internazionale affinché la disponibilità di armi leggere e di piccolo calibro sia limitata.

